



UNIVERSITÀ DI MESSINA

Allegato. 4
Università di Messina
Tit./cl. IX/2 - Partenza

Prot. 0027026 del 21/04/2016

Spett.le Impresa SICE s.r.l.
Costruzioni e Restauri (2016-UNMECLE-0027026)
Via De Nicola 40
92021 Aragona (AG)
sicecostruzionisrl@pec.it

p.c. Spett.le OMIR s.r.l.
via Segesta, 16
90141 PALERMO
info@omir.it

" Spett.le Collaudatore statico e tecnico amministrativo
Ing. Silvio Lacquaniti
SEDE

Oggetto: lavori di Riconversione dell'Istituto di Anatomia Umana a Polo Didattico Interfacoltà.
Contratto d'appalto rep.1480 del 26/03/2012. CUP J42J10000220006 CIG 08781586E6.
Collaudo ascensore.

In relazione all'oggetto, per il necessario inquadramento della tematica si premette che:

- con propria nota prot.010455 del 01.10.2015 codesta Impresa ha dichiarato che *"l'ascensore per come più e più volte dichiaratovi è stato collaudato: l'emissione del certificato da parte dell'azienda è subordinata al riconoscimento delle migliorie non previste in progetto ordinateci dallo stesso collaudatore"*.
- la documentazione del collaudo dell'ascensore è stata consegnata da codesta Impresa al collaudatore in data 27.10.2015.
- con nota prot.11087 del 22.02.2016 questa Stazione Appaltante ha comunicato a codesta Impresa che *"durante la visita preliminare del 09/02/2016 alla presa in manutenzione dell'ascensore si è riscontrato che la certificazione di conformità ... rilasciata dalla ditta installatrice OMIR s.r.l., riporta come luogo di installazione la città di Bagheria anziché Messina. Pertanto, dovendo questa Amministrazione fare richiesta agli enti preposti per il rilascio del numero di matricola per la messa in esercizio dell'ascensore in oggetto, si chiede a codesta Impresa, con cortese urgenza, la sostituzione del predetto certificato. Inoltre, durante la succitata visita, si è stata riscontrata, tra l'altro, la mancata realizzazione dell'impianto di illuminazione "luce vano" nella fossa."*
- Codesta Impresa ha risposto con propria nota introitata al prot.12097 del 25.02.2016 precisando che: *"la dicitura Bagheria anziché Messina è chiaramente ed inequivocabilmente un mero refuso di stampa che abbiamo prontamente richiesto alla ditta OMIR di regolarizzare. Per quanto concerne la mancata realizzazione dell'impianto di illuminazione nella fossa, l'impresa ritiene che non sia dovuto. Tuttavia trattandosi di richiesta pervenuta dalla Direzione Generale della S.A. si rende disponibile, qualora lo stesso lo ritenesse un obbligo contrattuale, ad intervenire nei tempi e nei modi dovuti."*
- Questa Stazione Appaltante ha avanzato nuovamente la richiesta di rettifica del collaudo dell'ascensore e di realizzazione dell'impianto luce nel vano corsa con la nota prot.20140 del 31.03.2016, inviata per conoscenza alla ditta OMIR costruttrice dell'impianto.
- Codesta Impresa SICE con nota prot.20740 del 01.04.2016, nel contestare la superiore richiesta (sorprendentemente, attesa la disponibilità invece contenuta nella propria nota prot.12097 del 25.02.2016), ha comunicato che *"l'errata nomenclatura del collaudo verrà corretta non appena verrà installata da parte dell'Università la luce del vano fossa dell'ascensore. Ha inoltre ribadito che "qualora codesta Spett.le Direzione ritenesse di dovere fare realizzare l'opera alla nostra Società ciò sarà possibile, e ci si rende da subito disponibili solo e soltanto nei modi e con le metodologie previste dalle norme in vigore, e soprattutto dopo che ci venga dichiarata la disponibilità al ristoro dell'ulteriore e non dovuta richiesta"*.
- Con mail datata 07.04.2016, introitata al prot.23192 del 11.04.2016, il Direttore Tecnico della OMIR s.r.l., costruttrice dell'impianto, ha precisato che: *"In data 23/07/2015 la ditta OMIR nelle persone del Sigg.ri Lodato Fabrizio e Acquaviva Giuseppe ha effettuato regolare collaudo dell'impianto ai sensi dell'Art. XII della Direttiva Ascensori riscontrando alcune non conformità che venivano comunicate a mezzo mail in data 24/07/15 alle ore 18.42 e che nella fattispecie riguardavano l'assenza dell'impianto di illuminazione del vano corsa e il mancato intervento della protezione differenziale dell'interruttore posto nel quadro elettrico del piano cantinato. In data 25/09/15 la ditta OMIR riceve un sollecito di rilascio della documentazione da parte dell'agente Sig. Berrardo che*

ha effettuato la vendita all'impresa SICE. In data 30/09/15 dopo aver discusso telefonicamente con il Geom. Terrana dell'impresa SICE le non conformità veniva inviata mail con disponibilità di un ns tecnico a presenziare ai lavori che sarebbero stati effettuati il 7/10/15. Nella stessa mail veniva comunicato che il rilascio delle documentazioni sarebbe avvenuto solo dopo il termine dei lavori. Contestualmente la documentazione di collaudo che solitamente viene predisposta dopo il collaudo e che viene consegnata dopo il saldo economico dell'impianto ed eventualmente dopo l'eliminazione delle non conformità è stata per un mero errore consegnata al Sig. Bernardo in un momento in cui non ero presente in azienda. Subito dopo l'impresa SICE ci contattava per segnalare l'errore che di fatto rende nulla la dichiarazione di conformità CE dell'impianto e nella stessa occasione veniva fatto presente il disagio della consegna e veniva nuovamente sollecitata l'esecuzione dei lavori. Alla luce di quanto sopra esposto per mancanza dell'illuminazione del vano corsa ai sensi degli art 5.7.2.4, 5.9, 6.3.7 della UNI EN 81.2:2010 l'impianto ascensore non può essere marcato CE."

Ciò pre nesso, si osserva che, alla luce di quanto comunicato dalla ditta Costruttrice OMIR s.r.l. :

- 1) Alla data in cui codesta Impresa SICE ha inviato la nota del 01.10.2015 pr.t.01045S, il collaudo dell'ascensore non risulta emesso; peraltro, l'emissione dello stesso (attività di competenza del costruttore OMIR s.r.l.) non era subordinata al riconoscimento di oneri economici connessi ad asserite migliorie ordinate dal Collaudatore (areazione vano ascensore);
- 2) Codesta Impresa SICE risulterebbe a conoscenza della circostanza che il certificato di collaudo dell'ascensore conteneva l'errata indicazione del sito di installazione dell'impianto (Bagheria e non Messina) e nonostante ciò ha consegnato il predetto certificato, contenente una indicazione errata, in data 27.10.2015 al collaudatore, il quale in buona fede lo ha acquisito ai propri atti;
- 3) Il certificato di collaudo dell'ascensore è stato erroneamente emesso dal Costruttore, per quanto dallo stesso asserito, per mancanza di requisiti essenziali dell'installazione (luce vano corsa);
- 4) In mancanza dell'impianto luce del vano corsa, l'impianto ascensore non può essere marcato CE e quindi non può essere collaudato.


Quanto sopra opportunamente premesso, si comunica che questa Stazione Appaltante ritiene che l'obbligo contrattuale dell'Impresa SICE s.r.l. comprende tutto quanto è necessario per rendere l'ascensore conforme alle norme in vigore e quindi collaudabile.

Per quanto precede, si formula formale diffida a completare l'installazione mediante la realizzazione dell'impianto luce nel vano corsa nel termine di giorni 10 dalla data di ricezione della presente. Qualora codesta Impresa permanga della posizione secondo cui tale attività non rientri nei propri obblighi discendenti dalle norme contrattuali, questa Stazione Appaltante provvederà in forma sostitutiva, riservandosi di addebitare le relative spese.


In ogni caso, codesta Impresa SICE resta onerata dell'obbligo di consegnare, a lavori eseguiti, la certificazione di collaudo dell'impianto elevatore.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Oteri



Il Direttore Generale
prof. Francesco De Domenico





UNIVERSITÀ DI MESSINA
UNITA' SPECIALE DEI SERVIZI TECNICI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA	
PROT. N.	198
DEL	07 GEN. 2016
TIT./CL.	IX / 2 - INTERNO

Al Collaudatore tecnico amministrativo
Ing. Silvio Lacquaniti
SEDE

Oggetto: lavori di "Riconversione dell'Istituto di Anatomia Umana a Polo Didattico Interfacoltà".
Trasmissione esiti istruttoria ANAC.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota prot. ANAC n.0175347 del 23/12/2015, introitata al protocollo dell'Università al n.81228 del 23/12/2015, inerente la definizione delle questioni segnalate dall'Impresa con l'esposto pervenuto al protocollo dell'Autorità al n.12009 del 04/02/2015 e connesse all'apertura dell'istruttoria di cui al protocollo n.21334 del 26/02/2015.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Oteri



UNIVERSITÀ DI MESSINA
UNITÀ SPECIALE SERVIZI TECNICI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA	
PROT. N.	7072
DEL	04 FEB. 2016
TIT./CL.	IX / 2 - INTERNO

Al Direttore Generale

SEDE

Oggetto: Lavori di riconversione dell'ex Istituto di Anatomia Umana di via P. Castelli a Polo didattico interfacoltà. CIG: 08781586E6 - CUP: J42J10000220006
Relazione su proposta di transazione formulata dall'Impresa con nota prot.4873 del 27.01.2016.

Con annotazione del 02.02.2016 riportata sul sistema Titulus, la S.V. ha chiesto di relazionare in merito alla "proposta di transazione" formulata dal legale rappresentante dell'Impresa SICE s.r.l. ed introitata al prot.4873 del 27.01.2016.

PREMESSA

Come noto, l'appalto dei lavori di "riconversione dell'ex Istituto di Anatomia Umana di via P. Castelli a Polo didattico interfacoltà" affidato all'Impresa SICE s.r.l. a seguito di stipula del contratto rep.1480 del 26.03.2012, per l'importo di €1.836.148,34 più I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 17,366 %, risulta caratterizzato da elementi di problematicità e contrasto con l'appaltatore.

I lavori furono consegnati in data 18.04.2012 e dovevano essere ultimati il 22.03.2013. A seguito della concessione di proroghe, sospensioni e termini suppletivi per effetto della redazione di due perizie di variante e suppletive, il termine di ultimazione è rimasto fissato al 30.11.2014. I lavori sono stati dichiarati ultimati con 22 giorni di ritardo e, per tale ragione, è stata calcolata la relativa penale.

Lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 16.03.2015 per un importo complessivo di €1.991.321,97 al netto del ribasso d'asta del 17,366%, da cui dedotti:

a) per certificati di acconto già emessi	€ 1.981.365,36
b) per penale per ritardata ultimazione	€ 204.360,55
resta il <u>debito</u> netto dell'impresa di	€ 194.403,94.

L'Impresa ha sottoscritto lo stato finale, confermato le riserve, in precedenza formalizzate, per un importo di € 862.548,97 e chiesto la risoluzione bonaria ai sensi dell'art.240 del D.Lgs.163/2006..

La preliminare valutazione del Responsabile del Procedimento ai fini dell'ammissibilità e della fondatezza delle riserve avanzate dall'Impresa ai fini del raggiungimento del limite del 10% dell'importo contrattuale prescritta dal citato art.240, ha avuto esito negativo. Infatti, le riserve riguardanti danni ascrivibili alla maggior durata dei lavori (riserve n.1, 2, 3, 4 e 6) oltre il termine originario del 30.09.2013 sono state considerate intempestive ed infondate, come da espressa rinuncia dell'Impresa contenuta all'art.5 dell'Atto di Sottomissione allegato alla 2° perizia di variante e suppletiva, firmato dallo stesso come schema, immediatamente impegnativo per la stessa, in data 06.05.2014 ed in forma definitiva in data 14.11.2014. Le riserve n.5 e n.7, ancorché tempestive, sono state considerate infondate. In particolare, per la riserva n.5, riguardante detrazioni afferenti a lavorazioni non eseguite o non correttamente eseguite, l'Impresa non ha fornito alcun valido elemento a supporto, limitandosi a chiedere il mero accredito delle somme. Riguardo alla riserva n.7, non sono state considerate sussistenti le richieste di maggiori spese generali nel periodo intercorrente dalla data di ultimazione dei lavori al 09.02.2015 che non siano ricomprese tra gli oneri contrattualmente a carico dell'Impresa. A conclusione delle suddette valutazioni, è stato perciò comunicato che non ricorrono le condizioni previste dall'art.240 del D.Lgs.163/2006 ai fini dell'avvio del procedimento di accordo bonario.

Fratanto l'Impresa in data 04.02.2015 ha provveduto ad inoltrare apposito esposto denuncia all'ANAC.

L'ANAC, a conclusione dell'istruttoria, ha archiviato l'esposto, evidenziando, con nota introitata al prot.81228 del 23.12.2015, per quanto qui di interesse, che "le questioni sottoposte all'attenzione di questa Autorità consistono essenzialmente in controversie insorte tra le parti in corso d'opera e riguardanti, in alcuni casi, aspetti di dettaglio

tecnico/esecutivo, in altri, aspetti legati alla gestione del contratto; in entrambi i casi le sedi più idonee per la puntuale valutazione di tali controversie sono sicuramente il collaudo tecnico amministrativo (art.141 del D.Lgs.163/2006) nonché, in relazione alle riserve pendenti, le procedure di risoluzione del contenzioso alle quali necessariamente si rimanda”.

LA TRANSAZIONE

L'art.239 del D.Lgs.163/2006, avente ad oggetto “Transazione”, così recita:

- 1. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.*
- 2. Per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, se l'importo di ciò che detti soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.*
- 3. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.*
- 4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.*

L'Impresa già con la nota introitata al prot.46605 del 23.07.2015 aveva chiesto il riconoscimento della somma complessiva di € 110.295,57, oltre alla disapplicazione della penale per ritardo comminata nel conto finale, a fronte della rinuncia alle riserve iscritte nei documenti contabili.

Con la proposta oggetto dell'odierno esame, l'Impresa dichiara “la disponibilità a risolvere transattivamente il contenzioso in corso con rinuncia a tutte le sopra richiamate riserve, a condizione che codesta Università paghi alla stessa, al netto di quanto ad oggi già corrisposto, la somma complessiva di € 175.000,00 + IVA. Tale proposta è vincolante per la nostra Società solo per un periodo di quindici giorni a far data dalla presente”.

PARERI SULLE RISERVE

Le riserve dell'Impresa sono già state oggetto di distinte relazioni riservate del Direttore dei Lavori (ing. Vincenzo Fleres) e del Responsabile del Procedimento. Dette relazioni confermano il parere negativo già espresso.

Il collaudatore tecnico amministrativo (ing. Silvio Lacquaniti) ha effettuato l'ultima visita in data 22.12.2015 e si presume che a breve consegnerà la relazione ed il certificato di collaudo, contenente la revisione tecnico-contabile e le condizioni sotto cui l'opera potrà essere collaudata.

Compete altresì al collaudatore, in applicazione dell'art. 225 comma 3 del D.P.R. 207/2010, esporre il proprio parere sulle riserve e domande dell'Impresa e sulle penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

CONSIDERAZIONI PROCEDURALI

Oggetto della transazione è “... la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo, e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni ...” (Corte Suprema di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 11117 del 6 ottobre 1999).

Sicché l'eventuale soluzione concordata si inserisce “nell'esercizio di un potere pubblicistico che non può sottrarsi al quadro delle regole proprie della spendita di detto potere e perciò oggetto di negoziazione e di formalizzazione nel successivo provvedimento non può essere una illimitata gamma di scelte discrezionali da parte dell'amministrazione, ma solo l'individuazione di una fra più soluzioni comunque idonee ad azionare il soddisfacimento dell'interesse pubblico” (deliberazione Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia 26/2008/PAR).


Per altro verso occorre porre in rilievo che “la scelta in ordine all'an della transazione ed alla concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'amministrazione e, secondo la richiamata giurisprudenza della Corte dei conti, la stessa è sottratta al sindacato giurisdizionale, se non limitatamente alla rispondenza delle stesse a criteri di razionalità e congruità rilevabili dalla comune esperienza amministrativa al fine di stabilire se la scelta risponda ai criteri di prudente apprezzamento ai quali deve ispirarsi sempre l'azione amministrativa. In tale ponderazione, tra gli elementi da valutare, si annovera la convenienza economica della transazione in relazione all'alea del giudizio. (cfr. Deliberazioni Avcp n. 103 del 5/12/2012, n. 308 del 13/9/2001, n. 56 del 3/12/2008, n. 10 del 19/3/2008).

Si rassegna quanto sopra per i provvedimenti di competenza.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Francesco Oteri





UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
UNITA' SPECIALE DEI SERVIZI TECNICI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA	
PROT. N.	12371
DEL	26 FEB. 2016
TIT./CL.	IX / 2 - INTERNO

AIPImpresa SICE s.r.l.
Via De Nicola, 40
92021 Aragona (AG)

e p.c.

Al Responsabile Unico del Procedimento
ing. Francesco Oteri
Università degli Studi di Messina
Unità Speciale dei Servizi Tecnici
SEDE

Al Direttore dei Lavori
ing. Vincenzo Fleres
Viale Annunziata, Residence dei Fiori
98168 Messina
Vincenzo.fleres2@ingpec.eu

Al Direttore Generale
Prof. Francesco De Domenico
Università degli Studi di Messina
SEDE

CUP J42J10000220006 CIG 08781586E6

OGGETTO "Lavori di riconversione dell'immobile Ex Istituto di Anatomia Umana sito in via Pietro Castelli da destinare a Polo Didattico Interfacoltà" – **Certificato di Collaudo**

IMPRESA Sice s.r.l., con sede legale in via De Nicola 4, Aragona (Ag);

COLLAUDATORE dott. ing. Silvio Lacquaniti, funzionario tecnico in servizio presso l'Unità Speciale dei Servizi Tecnici dell'Università di Messina in via Consolato del Mare 41, Messina;

CONTRATTO ORIGINARIO rep.1480 del 26.03.2012, registrato a Messina il 11.04.2013 al n.462 serie I;

ATTO DI SOTTOMISSIONE N.01 per l'importo aggiuntivo di €. 90.794,25, stipulato il 18.07.2013 e registrato ad Agrigento in data 22.07.2013 al n. 2621 serie 3;

ATTO DI SOTTOMISSIONE N.02 per l'importo aggiuntivo di €. 118.538,54, stipulato in data 14.11.2014 e registrato ad Agrigento il 17.11.2014 al n. 2494 serie 3;

Trasmissione del Certificato di Collaudo (art. 233 D.P.R. 207/2010)

Il sottoscritto ing. Silvio Lacquaniti, collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori di cui in oggetto, avendo concluso le proprie operazioni di collaudo, trasmette all'Impresa, per la sua accettazione, la relazione ed il Certificato di Collaudo ai sensi del comma 1 dell'art. 233 del D.P.R. 207/2010.

Si invita, pertanto, l'Impresa a prendere cognizione di quanto trasmesso ed a firmare il Certificato di Collaudo entro il termine di 20 giorni a decorrere dalla data di ricezione della presente e di restituire al sottoscritto tre delle quattro copie trasmesse in allegato.

L'impresa potrà formulare in calce all'atto tutte le osservazioni e le riserve che ritenesse opportune rispetto alle operazioni di collaudo. Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste (comma 2 dell'art. 233 del D.P.R. 207/2010).

Messina, il 26 febbraio 2016

Il Collaudatore tecnico amministrativo
dott. ing. Silvio Lacquaniti



Sede Legale:

Via De Nicola, 40
92021 ARAGONA (AG)

Direzione ed Uffici:

Centro Direzionale San Benedetto
92100 Zona Industriale AGRIGENTO

Tel.: +39 0922 609415

Fax: +39 0922 609169

www.sicecostruzioni.srl.it

e-mail: sicecostruzioni.srl@virgilio.it

cert-mail: sicecostruzioni.srl@pec.it

C.F. / P.IVA: 02182210845

CCIAA di Agrigento R.E.A. 166166

Codice attività 429909

Prot. n. 012755

Aragona, lì 05 Maggio 2016

Spett.le
Università degli Studi di Messina
Area Servizi Tecnici
Via Consolato del Mare n. 41
98122 MESSINA (ME)

Alla c.a. Egregio Direttore Generale
Prof. Francesco De Domenico
direzione generale@unime.it
protocollo@pec.unime.it

e, p.c. Egregio
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Francesco Oteri
foteri@unime.it
protocollo@pec.unime.it

Trasmesso via pec e via mail

e, p.c. Spett.le
Omir S.r.l.
Via Segesta n. 12
90141 PALERMO (PA)
info@omir.it

Oggetto: Lavori di riconversione dell'immobile ex Istituto di Anatomia Umana, sito in Via P. Castelli, da destinare a Polo Didattico Interfacoltà.
CIG: 08781586E6 CUP: J42J10000220006

In riferimento alla Vostra di protocollo n. 0027026 del 21/04/2016, confermiamo e ribadiamo quanto già segnalatoVi con le nostre precedenti note.

Allo stato dell'arte, ci risulta che il Collaudatore ha consegnato il collaudo, non sollevando nessun problema sull'impianto dell'ascensore.

Ora, a meno che, codesta Spett.le Direzione non abbia formalmente chiesto al Collaudatore, di rettificare quanto da lui asserito con l'applicazione delle procedure scaturenti, ribadiamo quanto già sostenuto circa le modalità e la forma della richiesta avanzata.

Significhiamo, che come da nostre note in Vostro possesso, e soprattutto da una relazione inviata al Collaudatore, il differenziale dell'interruttore del quadro elettrico posto nel piano cantinato, è saltato a causa delle copiose infiltrazioni di acqua presenti in quella parete, e che più volte avevamo denunciato alle figure preposte.

In quella occasione pur di arrivare al collaudo, abbiamo momentaneamente sostituito l'interruttore chiedendone con formale nota, il ristoro delle spese economiche al Collaudatore il quale non ha ritenuto nemmeno di riscontrare tale documento.

Confermiamo, che avevamo dato disponibilità alla risoluzione del problema, ma non è arrivato nessun cenno di disponibilità al ristoro delle somme per noi non dovute, e soprattutto, non è mai arrivata nessuna richiesta da parte del Collaudatore.

Registriamo altresì, che codesta Spett.le Direzione continua motu proprio, a rivolgersi ed a trasmettere missive con notizie e dati riguardanti la nostra Società al nostro fornitore Omir S.r.l., Società con la quale, codesto Spett.le Ente non ha nessun rapporto negoziale, e pertanto, non può e non deve diffondere dati e notizie che ci riguardano.

Alla Omir, che ci legge in copia, ricordiamo sin d'ora che l'unico interlocutore per la stessa rimane Sice S.r.l., in forza di un contratto che per altro la nostra Società ha onorato economicamente in toto.

Diffidiamo, pertanto, la stessa ad intrattenere rapporti con l'Università degli Studi di Messina per nostro conto, e/a trasmettere notizie e documenti attinenti al nostro rapporto contrattuale, al fine di evitarci una formale diffida da parte dei nostri Legali.

Tanto si doveva, in riferimento alla nota su menzionata.

Distinti saluti.



UNIVERSITÀ DI MESSINA

Prot. 0031227 del 10/05/2016
(2016-UNMECLE-0031227)
Università' di Messina
Tit./cl. IX/2 - Partenza

Spett.le Impresa SICE s.r.l.
Costruzioni e Restauri
Via De Nicola 40
92021 Aragona (AG)
sicecostruzionisrl@pec.it

p.c. Spett.le OMIR s.r.l.
via Segesta, 16
90141 PALERMO
info@omir.it

" Spett.le Collaudatore statico e tecnico amministrativo
Ing. Silvio Lacquaniti
SEDE

Oggetto: lavori di Riconversione dell'Istituto di Anatomia Umana a Polo Didattico Interfacoltà.
Contratto d'appalto rep.1480 del 26/03/2012. CUP J42J10000220006 CIG 08781586E6.
Collaudo ascensore. Riscontro a nota prot.30612 del 06.05.2016.

In riscontro alla vs. prot.1275S del 05.05.2016, introitata al prot.30612 del 06.05.2016, si ribadisce quanto contenuto nelle precedenti note inviate da questa Stazione Appaltante sull'argomento e si significa che, contrariamente a quanto affermato da codesta Impresa, il collaudatore (v. pag.37 della relazione di collaudo), ha espressamente prescritto a carico di codesta Impresa la produzione in duplice copia della dichiarazione di conformità corretta.


L'asserita problematica dell'interruttore differenziale, comunque risolta, non attiene all'argomento oggetto della presente, che riguarda – come noto - la circostanza che codesta Impresa ha consegnato una documentazione di collaudo dell'impianto elevatore contenente l'errata indicazione del sito di installazione ("Bagheria") e l'invalidità della stessa certificazione, per espressa dichiarazione del costruttore, per non conformità alle norme a causa della mancata esecuzione dell'impianto luce fossa.

Si prende altresì atto della volontà di codesta impresa di non considerare onere a proprio carico la realizzazione dell'impianto luce fossa – come detto propedeutica al rilascio del collaudo dell'ascensore per espressa dichiarazione del costruttore e previsione normativa - e che, in conseguenza, questa Amministrazione provvederà alla relativa esecuzione in forma sostitutiva con riserva di addebito delle spese, fermo rimanendo l'obbligo di codesta Impresa di consegnare, a lavori eseguiti, la corretta certificazione di collaudo dell'impianto elevatore.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Oteri

Il Direttore Generale
prof. Francesco De Domenico



costruzioni e restauri

Sede Legale:

Via De Nicola, 40
92021 ARAGONA (AG)

Direzione ed Uffici:

Centro Direzionale San Benedetto
92100 Zona Industriale AGRIGENTO

Tel.: +39 0922 609415

Fax: +39 0922 609169

www.sicecostruzionisrl.it

e-mail: sicecostruzionisrl@virgilio.it

cert-mail: sicecostruzionisrl@pec.it

C.F. / P.IVA: 02182210845

CCIAA di Agrigento R.E.A. 166166

Codice attività 429909

Prot. n. 012755

Aragona, lì 05 Maggio 2016

Spett.le

Università degli Studi di Messina
Area Servizi Tecnici
Via Consolato del Mare n. 41
98122 MESSINA (ME)

Alla c.a. Egregio Direttore Generale
Prof. Francesco De Domenico
direzione generale@unime.it
protocollo@pec.unime.it

e. p.c. Egregio
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Francesco Oteri
foteri@unime.it
protocollo@pec.unime.it

Trasmesso via pec e via mail

e, p.c. Spett.le
Omir S.r.l.
Via Segesta n. 12
90141 PALERMO (PA)
info@omir.it

Oggetto: Lavori di riconversione dell'immobile ex Istituto di Anatomia Umana, sito in Via P. Castelli, da destinare a Polo Didattico Interfacoltà.
CIG: 08781586E6 CUP: J42J10000220006

In riferimento alla Vostra di protocollo n. 0027026 del 21/04/2016, confermiamo e ribadiamo quanto già segnalatoVi con le nostre precedenti note.

Allo stato dell'arte, ci risulta che il Collaudatore ha consegnato il collaudo, non sollevando nessun problema sull'impianto dell'ascensore.

Ora, a meno che, codesta Spett.le Direzione non abbia formalmente chiesto al Collaudatore, di rettificare quanto da lui asserito con l'applicazione delle procedure scaturenti, ribadiamo quanto già sostenuto circa le modalità e la forma della richiesta avanzata.

Significhiamo, che come da nostre note in Vostro possesso, e soprattutto da una relazione inviata al Collaudatore, il differenziale dell'interruttore del quadro elettrico posto nel piano cantinato, è saltato a causa delle copiose infiltrazioni di acqua presenti in quella parete, e che più volte avevamo denunciato alle figure preposte.

In quella occasione pur di arrivare al collaudo, abbiamo momentaneamente sostituito l'interruttore chiedendone con formale nota, il ristoro delle spese economiche al Collaudatore il quale non ha ritenuto nemmeno di riscontrare tale documento.

Confermiamo, che avevamo dato disponibilità alla risoluzione del problema, ma non è arrivato nessun cenno di disponibilità al ristoro delle somme per noi non dovute, e soprattutto, non è mai arrivata nessuna richiesta da parte del Collaudatore.

Registriamo altresì, che codesta Spett.le Direzione continua motu proprio, a rivolgersi ed a trasmettere missive con notizie e dati riguardanti la nostra Società al nostro fornitore Omir S.r.l., Società con la quale, codesto Spett.le Ente non ha nessun rapporto negoziale, e pertanto, non può e non deve diffondere dati e notizie che ci riguardano.

Alla Omir, che ci legge in copia, ricordiamo sin d'ora che l'unico interlocutore per la stessa rimane Sice S.r.l., in forza di un contratto che per altro la nostra Società ha onorato economicamente in toto.

Diffidiamo, pertanto, la stessa ad intrattenere rapporti con l'Università degli Studi di Messina per nostro conto, e/a trasmettere notizie e documenti attinenti al nostro rapporto contrattuale, al fine di evitarci una formale diffida da parte dei nostri Legali.

Tanto si doveva, in riferimento alla nota su menzionata.

Distinti saluti.